

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006007/2017
alla Commissione**
Articolo 130 del regolamento
Elena Gentile (S&D)

Oggetto: Condizioni di lavoro della compagnia area Ryanair

Con sentenza nelle cause riunite C-168/16 e C-169/16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, per l'individuazione del giudice competente ex regolamento (CE) n. 44/2001, la nozione di "base di servizio" ex regolamento (CEE) n. 3922/91 costituisce un indizio significativo per determinare il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 prevede per i contratti di lavoro il primato della legge scelta dalle parti, senza che tale legge possa privare il lavoratore delle disposizioni inderogabili applicabili in mancanza di scelta, tra cui la legge del paese in cui il lavoro è abitualmente svolto (paragrafo 2).

I contratti di lavoro di Ryanair sono regolati dal diritto irlandese. L'azienda utilizza inoltre lavoratori interinali o inquadrati come lavoratori autonomi per svolgere funzioni proprie ai lavoratori dipendenti. L'azienda non riconosce la contrattazione collettiva, e le difficili condizioni lavorative mettono a rischio la sicurezza di piloti e passeggeri.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere:

- se l'applicazione automatica della legge irlandese ai contratti di lavoro è conforme all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008, e se la nozione di "base di servizio" può trovare applicazione ai fini dell'individuazione della legge applicabile;
- se l'utilizzo di contratti pay-to-fly e lavoratori autonomi e le condizioni lavorative praticate sono conformi alla normativa europea e garantiscono la sicurezza dei passeggeri;
- quali iniziative intende adottare per tutelare il dialogo sociale?